



Guida alle procedure di Accreditazione delle strutture formative per la Macrotipologia A

SOMMARIO

1. IL MODELLO DI ACCREDITAMENTO PER LA MACROTIPOLOGIA A	3
2. FASE I - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO.....	5
2.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	5
3. FASE II - MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO	10
3.1 PREMessa.....	10
3.2 LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE (Strutture formative in Categoria 2)	11
3.3 LA PROCEDURA DI MONITORAGGIO	13
3.4 ESITI DELLA PROCEDURA DI MANTENIMENTO DELL' ACCREDITAMENTO	15
4. ATTIVITA' A CARATTERE STRAORDINARIO	17
4.1 Che cosa fare in caso di variazione del legale rappresentante dell'organismo?.....	17
4.2 Che cosa fare in caso di variazione della denominazione/ragione sociale/forma giuridica dell'organismo?	18
4.3 Che cosa fare in caso di variazione della/e struttura/e formativa/e dell'organismo? .	19
4.4 Cosa fare in caso di variazione dei soggetti posti a presidio funzionale dei processi?	20

1. IL MODELLO DI ACCREDITAMENTO PER LA MACROTIPOLOGIA A

Il modello di accreditamento per la macrotipologia A attualmente vigente, è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2013, n. 1675 “Revisione del modello di accreditamento delle strutture formative per la macrotipologia A - attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'art.1 comma 624, l. n. 296 del 27/12/2006”.

Attraverso la procedura di accreditamento, Regione Liguria individua gli organismi formativi, con strutture operative sul territorio regionale, che sono abilitati a realizzare le attività di istruzione e formazione professionale (IeFP) rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni, e abilita gli Istituti Professionali di Stato individuati per la realizzazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, attraverso un’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Per rendere operativo il nuovo modello è stato emanato, con deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2014, n. 422¹, l’avviso pubblico per presentazione delle domande di accreditamento che ha individuato le modalità operative, i termini e le griglie dei criteri di valutazione.

L’attività di accreditamento ha quindi lo scopo, in un primo momento, di verificare che le strutture formative per cui sia stata presentata domanda di accreditamento siano in possesso dei requisiti definiti dal modello (a cui si rinvia per ogni approfondimento) e, successivamente, di monitorare che le strutture formative mantengano il livello qualitativo richiesto, nel tempo.

La procedura è pertanto suddivisibile in due fasi:

Fase 1 - Valutazione delle istanze di accreditamento presentate

Tale fase è fortemente caratterizzata dall’aspetto **documentale** e per così dire **istituzionale** della procedura. Infatti, questo è il momento in cui il soggetto interessato si presenta per la prima volta alla valutazione del possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’accredimento.

Essa prende avvio con la presentazione della domanda di accreditamento ad ARSEL, da parte dei soggetti formativi interessati e si sviluppa in un iter di valutazione del possesso dei requisiti che si conclude con l’adozione di una deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti della valutazione e la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

Fase 2 - Mantenimento dell’accredimento

Questa fase è caratterizzata da un aspetto direttamente rivolto ad una **valutazione di qualità** del soggetto interessato. Esso, infatti, dovrà dimostrare di mantenere il livello positivo eventualmente ottenuto nella prima fase di valutazione o di aver migliorato nelle capacità ritenute insufficienti.

Coesistono in questa fase **attività programmate** cui l’organismo deve far fronte al fine di confermare/implementare le valutazioni positive ottenute e **attività straordinarie** cui l’organismo deve far fronte a seguito di eventi che coinvolgono la gestione dell’organismo stesso (es. variazione del legale

¹ Con deliberazione di Giunta Regionale 1 ottobre 2014 n. 994 sono state apportare modifiche e integrazioni all’avviso pubblico approvato con la citata d.G.R. n. 422/2014

rappresentante o di una o più strutture formative), e che comportano una nuova valutazione dell'organismo o l'acquisizione di nuova documentazione.

Entrambe le fasi prevedono l'espletamento di **verifiche in loco (audit)** finalizzate all'accertamento della conformità e dell'operatività rispetto ai requisiti prescritti dal modello e alla verifica sulla qualità effettiva dimostrata dal soggetto interessato.

La presente Guida ha lo scopo di descrivere le procedure necessarie alla gestione della seconda fase dell'accreditamento, mentre richiama soltanto quelle relative alla prima fase che sono già state analiticamente delineate nell'avviso pubblico (a cui si rinvia), con l'intento di fornire un supporto operativo utile agli operatori nelle fasi di presentazione delle istanze e nelle procedure ordinarie e straordinarie di mantenimento dell'accreditamento ottenuto.

2. FASE I - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO

2.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI

La domanda di accreditamento, che deve essere presentata ad ARSEL con le modalità previste nell'avviso, viene sottoposta alle valutazioni di ammissibilità e di merito, ai sensi di quanto stabilito dal modello di accreditamento e dall'avviso stesso.

Ai sensi del punto 7 dell'avviso di cui alla d.G.R. n. 422/2014 il procedimento ha inizio dalla data di presa in carico della domanda di accreditamento da parte di ARSEL e termina entro 120 giorni. Alla domanda viene attribuito un numero progressivo e la domanda viene caricata sul software di gestione al fine di avviare la verifica dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso in cui durante il vaglio delle domande si evidenzino delle carenze documentali o informative, ARSEL può richiedere integrazioni che devono essere fornite entro il termine stabilito nella richiesta (di norma, 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta).

Trascorsi i termini prescritti, in assenza di integrazioni la procedura comporterà il diniego dell'accREDITAMENTO.

La verifica di ammissibilità termina con l'ammissione/non ammissione a valutazione della domanda di accreditamento, degli allegati cartacei e dei dati prodotti su supporto informatico.

Una volta verificata l'ammissibilità della domanda si procede, ai sensi del modello approvato con d.G.R. n. 1675/2013, alla valutazione di merito ovvero alla verifica dei requisiti dichiarati e consiste nella valutazione dei criteri descritti nell'allegato A del modello "Struttura e descrizione dei criteri del modello di accreditamento delle strutture formative della Regione Liguria che intendano operare nella macrotipologia A".

La valutazione di merito si suddivide in due fasi:

- analisi della documentazione prodotta;
- espletamento di verifiche in loco (audit) tese all'accertamento della conformità e dell'operatività dei requisiti prescritti;

Anche in questa fase possono essere richieste integrazioni e chiarimenti che devono essere forniti entro i termini previsti nella richiesta. In caso di mancato riscontro alla comunicazione la valutazione verrà effettuata sulla base della sola documentazione agli atti.

A conclusione della valutazione documentale viene pianificato l'audit presso la struttura formativa. La procedura di audit è una visita in loco volta a verificare la veridicità delle informazioni fornite nella documentazione allegata alla domanda ed il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'accREDITAMENTO. Vengono in particolare esaminate le tipologie di evidenza che prevedono una modalità di verifica diretta ai sensi dell'allegato A del modello.

L'organismo riceve comunicazione a cura di ARSEL in merito alla data di svolgimento dell'audit.

Entro 5 giorni dalla data prevista per la visita di audit ARSEL invia una e-mail di conferma.

Al termine dell'audit viene rilasciato un verbale sottoscritto dagli auditor, dal legale rappresentante, o suo delegato, e da eventuali altri soggetti intervenuti per l'organismo.

Le informazioni, i documenti prodotti in audit e le integrazioni pervenute successivamente, nei termini stabiliti, concorreranno alla valutazione di merito della domanda. L'audit costituisce, infatti, momento centrale della procedura di accreditamento, in quanto le risultanze della visita in loco superano le risultanze della valutazione documentale.

Terminata l'istruttoria, ARSEL comunica gli esiti della valutazione a Regione Liguria, Settore Istruzione e Diritto allo Studio che provvede alla loro approvazione con deliberazione di Giunta Regionale e a darne comunicazione formale dell'avvenuta approvazione al soggetto interessato.

Il servizio accreditamento di ARSEL provvede, successivamente alla notifica della deliberazione di approvazione degli esiti da parte di Regione Liguria, alla trasmissione agli organismi formativi della schede di valutazione contenente i punteggi assegnati a ogni singolo requisito e, complessivamente, ad ogni criterio; punteggi che sono formulati secondo la metodologia descritta nell'allegato 2 (Griglie di Valutazione) dell'avviso².

L'obiettivo di questa comunicazione è di agevolare gli organismi formativi nelle procedure di regolarizzazione rispetto ai criteri non giudicati sufficienti, entro il termine di 1 anno dalla data di notifica dell'approvazione degli esiti.

A titolo informativo si riportano i diversi esiti ottenibili al termine della Fase 1, che, si ricorda, sono riferiti alla singola struttura formativa, articolati per figura professionale, oggetto della domanda di accreditamento:

- **PIENO ACCREDITAMENTO:** si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio per tutti i criteri. Consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività di IeFP o lo svolgimento di attività di IeFP in regime di sussidiarietà;
- **ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO:** si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio solo per alcuni criteri. Consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività di IeFP o lo svolgimento di attività di IeFP in regime di sussidiarietà. Entro il termine di 1 anno è necessaria la regolarizzazione della struttura formativa rispetto ai requisiti/criteri non giudicati sufficienti, al fine di ottenere il perfezionamento dell'accREDITAMENTO (pieno accREDITAMENTO). A tali fini comunicano entro il termine predetto l'avvenuta regolarizzazione e inviano la necessaria documentazione. Trascorso inutilmente tale termine la struttura formativa decade dall'accREDITAMENTO.
- **DINIEGO DI ACCREDITAMENTO:** non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative. L'organismo formativo potrà ripresentare domanda trascorso un anno dalla presentazione della prima domanda.

Gli organismi di cui al paragrafo 3 dell'avviso, lettere D) e E), in fase di prima istanza possono ottenere soltanto un ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO in quanto non possono essere valutati sulla totalità dei criteri individuati dal modello di accreditamento di cui alla d.G.R. 1675/2013. In questi casi non opera l'obbligo di regolarizzazione della struttura formativa accreditata. Nel dettaglio, sono in deroga³, in fase di prima istanza, i seguenti criteri :


² Cfr. nota 1.

³ Per maggiori dettagli v. paragrafo 3 del modello (d.G.R. n. 1675/2013)

CRITERIO B Affidabilità economico-finanziaria	In deroga per organismi di nuova costituzione (par. 3, lett. D)
CRITERIO D Livelli di efficacia ed efficienza	In deroga per organismi di nuova costituzione (par. 3, lett. D) e per organismi richiedenti una nuova struttura o figura professionale (par. 3, lett. E); In deroga per gli istituti scolastici (par. 3, lett. A e B).

La procedura è sinteticamente riassunta nel diagramma che segue:

Diagramma di flusso I fase – Procedura di valutazione delle domande presentate



3. FASE II - MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

3.1 PREMESSA

La procedura di mantenimento dell'accREDITAMENTO (schematizzata nel diagramma di flusso a pag. 15) si contraddistingue per essere sia un'attività di monitoraggio, rispetto al possesso dei requisiti già valutati positivamente nella prima fase, sia una ulteriore valutazione di qualità rispetto ai criteri giudicati insufficienti nella prima fase di valutazione. Il soggetto accreditato in questa seconda fase è tenuto infatti a dimostrare il mantenimento o anche l'implementazione del giudizio positivo ottenuto nella prima fase e di aver raggiunto gli standard minimi anche per quei criteri giudicati insufficienti in occasione della valutazione della domanda di accREDITAMENTO (I fase).

Considerata la tipologia dei soggetti che possono accedere alla prima fase della procedura di accREDITAMENTO, come individuati nel paragrafo 3 dell'avviso⁴, e i diversi tipi di esito possibili (richiamati nel paragrafo precedente), risulta utile per una migliore gestione della procedura di mantenimento, individuare due fattispecie di soggetti/esiti distinte:

Categoria 1 - Superamento di tutti i criteri

Ricadono in questa categoria:

- tutti gli istituti scolastici, di cui al paragrafo 3, lettere A e B dell'avviso (cfr. nota 4) che abbiano ottenuto nella prima fase un esito di PIENO ACCREDITAMENTO o di ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO;
- tutte le strutture formative, articolate per figura professionale, degli organismi formativi di cui alla lettera C del paragrafo 3 dell'avviso (cfr. nota 4) che abbiano ottenuto al termine della fase di valutazione un esito di PIENO ACCREDITAMENTO;
- tutte le strutture formative, articolate per figura professionale, degli organismi formativi di nuova costituzione come definiti –alla lettera D del paragrafo 3 dell'avviso (cfr. nota 4), che abbiano ottenuto un esito di ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO;
- tutte le strutture formative, articolate per figura professionale, degli organismi formativi di cui alla lettera E del paragrafo 3 dell'avviso (cfr. nota 4) che abbiano ottenuto un esito di ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO.

Gli organismi formativi in possesso di un esito di ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO rientranti in **Categoria 1** sono quegli organismi (lettera D e E) che nella prima fase sono valutati in deroga (v. paragrafo 6 dell'avviso) sui criteri B (affidabilità economico-finanziaria) e D (livello di

⁴ Si riporta per comodità la parte di paragrafo 3 dell'avviso pubblico (d.G.R. n. 422/2014), utile ai fini della presente suddivisione delle strutture accreditate in categorie:

3. Destinatari della procedura di accREDITAMENTO

(...)

Per struttura formativa si intende la struttura operativa di un organismo di formazione in possesso delle funzioni operative previste dal modello di accREDITAMENTO e adeguate unità immobiliari e strutturali.

La struttura formativa non è identificabile con la singola aula fisica in cui la formazione viene erogata.

Ogni struttura formativa può presentare domanda per una o più figure professionali descritte al successivo paragrafo 4. L'esito dell'accREDITAMENTO è conseguito per singola figura professionale.

In conclusione, sono da intendersi, pertanto, destinatari della procedura:

- A) gli Istituti professionali di Stato o paritari;
- B) gli Istituti di Istruzione superiore con riguardo agli indirizzi di studio afferenti l'istruzione e la formazione professionale;
- C) gli organismi formativi già operanti ed accreditati ai sensi del previgente modello di cui alla d.G.R. n. 1608/2007;
- D) gli organismi formativi di nuova costituzione: organismi formativi costituitisi in data successiva al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata domanda di accREDITAMENTO.
- E) gli organismi formativi esistenti non accreditati o accreditati per determinate figure di qualifica, che intendano svolgere attività formative per figure di qualifica diverse (mai realizzate dall'organismo o dalla singola struttura formativa).

(...)

efficacia ed efficienza) non avendo ancora operato nel sistema formativo IeFP o sulla figura richiesta e sono pertanto equiparabili, nella gestione dell'esito, al Pieno Accreditamento.

Per la **Categoria 1**, il mantenimento dell'accreditamento prevede una procedura di monitoraggio distinta in tre fasi e descritta nel successivo paragrafo 3.3.:

1. un primo monitoraggio trascorsi 12 mesi dalla data del provvedimento che ha sancito l'ultimo esito di accreditamento;
2. un secondo monitoraggio trascorsi 24 mesi dalla data del provvedimento che ha sancito l'ultimo esito di accreditamento;
3. un terzo monitoraggio trascorsi 36 mesi dalla data del provvedimento che ha sancito l'ultimo esito di accreditamento, con successiva rivalutazione degli esiti dell'organismo a seguito dell'effettuazione della verifica in loco (audit).

Per le strutture formative oggetto di accreditamento di figure professionali nel corso dell'anno 2015 verranno uniformate le procedure di I e II monitoraggio.

Categoria 2 - Mancato superamento di alcuni criteri (procedura di regolarizzazione)

Ricadono in Categoria 2 tutte le strutture formative, articolate per figura professionale, degli organismi formativi di cui alle lettere C ed E del paragrafo 3 dell'avviso (cfr. nota 4) che abbiano ottenuto al termine della fase di valutazione un esito di ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO.

Ai sensi dell'avviso (paragrafo 6) a tali enti è richiesta la regolarizzazione della struttura formativa rispetto ai requisiti/criteri non giudicati sufficienti, entro il termine di un anno dalla data di notifica dell'atto che ha approvato l'esito (deliberazione di Giunta Regionale). Trascorso tale termine senza aver provveduto alla regolarizzazione dei criteri giudicati insufficienti, l'organismo formativo decade dall'accREDITamento.

Pertanto gli organismi formativi ricadenti nella **Categoria 2** sono tenuti a regolarizzare i criteri valutati insufficienti che hanno dato luogo all'esito di accREDITamento condizionato, secondo la procedura di seguito descritta.

Non sono soggetti alla procedura di regolarizzazione gli istituti scolastici accREDITati per lo svolgimento di attività di IeFP in regime di sussidiarietà. Questi ultimi sono pertanto catalogati in categoria 1 indipendentemente dall'esito conseguito in sede di accREDITamento.

3.2 LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE (Strutture formative in Categoria 2)

Analogamente alle procedure di valutazione del possesso dei requisiti svolte nella prima fase, la procedura di regolarizzazione è condotta secondo le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed è svolta da ARSEL.

Qualora la procedura di regolarizzazione riguardi il solo criterio D "Efficacia ed Efficienza", la struttura formativa dell'organismo sarà interessata dalla procedura di monitoraggio di cui al par. 3.3.

Qualora la procedura di regolarizzazione riguardi anche altri criteri oltre al criterio D, la struttura formativa sarà interessata dalla procedura di regolarizzazione fatto salvo l'accesso

al II monitoraggio qualora permanga quale unica non conformità la mancata realizzazione delle attività formative.

Entro il termine di un anno (dalla notifica della deliberazione di approvazione degli esiti della valutazione effettuata dal Settore Istruzione e Lavoro di Regione Liguria), l'organismo formativo deve comunicare l'avvenuta regolarizzazione della struttura formativa ed inviare la documentazione necessaria ad ARSEL. In tal modo si avvia la procedura di regolarizzazione.

Tale procedura comporta, da parte di ARSEL:

- una verifica documentale;
- una verifica in loco (audit), qualora richiesto dal carattere dei requisiti non superati o in caso di documentazione prodotta insufficiente a seguito della verifica documentale.

Nel caso si evidenzino delle carenze documentali o informative possono essere richieste, in ogni momento della procedura, integrazioni che devono essere fornite entro il termine stabilito nella richiesta (di norma, 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta).

La valutazione dei requisiti si effettua secondo le modalità di valutazione e assegnazione dei punteggi meglio specificate e descritte nell'allegato 2 (Griglie di valutazione) dell'avviso di cui alla d.G.R. n. 422/2014, come modificato dalla d.G.R. 994/204.

Gli esiti della procedura di regolarizzazione, in analogia alla procedura di accreditamento prevista al paragrafo 7 del modello di accreditamento di cui alla d.G.R. 1675/2013, sono riferiti alla singola struttura formativa, articolati per figura professionale oggetto di regolarizzazione.

Gli esiti possono essere di:

- ACCESSO ALLA PROCEDURA DI II MONITORAGGIO: si ottiene nel caso in cui sia stata prodotta documentazione utile ai fini della regolarizzazione e/o la verifica in loco abbia dato esito positivo anche alla luce delle eventuali integrazioni richieste in sede di audit. L'organismo accede pertanto, per la struttura formativa e la correlata figura professionale oggetto di regolarizzazione, alla procedura di mantenimento illustrata per gli organismi classificati in categoria 1;
- REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO: si ottiene nel caso in cui non sia stata prodotta documentazione utile ai fini della regolarizzazione e/o la verifica in loco abbia dato esito negativo anche alla luce delle eventuali integrazioni richieste in sede di audit. In tal caso ARSEL comunica gli esiti a Regione Liguria, Settore Istruzione e Diritto allo Studio, che, analogamente a quanto accade nella prima fase di valutazione a seguito di domanda di accreditamento, provvede alla loro approvazione con deliberazione di Giunta regionale. Tale deliberazione viene notificata all'organismo formativo e ad ARSEL. L'organismo formativo potrà ripresentare domanda trascorso un anno dal provvedimento di revoca.

Si evidenzia che:

- **nei casi in cui la regolarizzazione del criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche" comporti la realizzazione di interventi/opere strutturali a carattere pluriennale, qualora venga giudicato positivamente l'intervento in sede di audit, l'esito della procedura di regolarizzazione consente l'accesso alla procedura di II monitoraggio e, nelle successive fasi di monitoraggio, verrà verificato lo stato di avanzamento delle opere;**
- **nei casi in cui la regolarizzazione richieda un trasferimento della struttura formativa e/o dei laboratori utilizzati dovranno essere valutati gli interventi proposti per la rivalutazione complessiva del criterio A e la conseguente approvazione degli esiti di valutazione ai sensi del successivo paragrafo 4.3.**

Il servizio accreditamento di ARSEL provvede a comunicare agli organismi l'accesso al II monitoraggio unitamente alla trasmissione della schede di valutazione contenenti i punteggi assegnati a ogni singolo requisito e, complessivamente, a ogni criterio, formulati secondo la metodologia descritta nell'allegato 2 (Griglie di Valutazione) dell'avviso.

3.3 LA PROCEDURA DI MONITORAGGIO

Alla procedura di monitoraggio accedono i soggetti ricadenti nella Categoria 1 e, a partire dal II monitoraggio, i soggetti della Categoria 2 che abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione.

Trascorsi 12, 24 e 36 mesi dall'ottenimento dell'esito ARSEL trasmette lettera di richiesta ad ogni organismo accreditato che è tenuto a produrre un set di tipologie di evidenza previste dal modello di accreditamento D.G.R. n. 1675/2013.

Nel dettaglio:

- A.3.a – Dichiarazione sostitutiva attestante l'assolvimento della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- B.2 – Dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di stato di fallimento;
- B.3 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- B.4 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
- B.5 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi alla legge n. 68/1999;
- B.6 – Dichiarazione sostitutiva attestante, per la persona del legale rappresentante, l'assenza di condanne ex legge n. 675/65 (e s.m.i) e l'assenza di stato di fallimento.

Si richiede inoltre:

- Verifica delle certificazioni relative al criterio A oggetto di rinnovo a seguito scadenza validità;
- Copia dell'ultimo bilancio d'esercizio/rendiconto approvato (Requisito B.1);
- Verifica delle implementazioni del sistema qualità/ copia della certificazione qualità conseguita o rinnovo della stessa qualora scaduta (Requisito C.1.b);
- Dati relativi alla contrattualizzazione dei soggetti posti a presidio delle funzioni e all'aggiornamento delle competenze professionali (Requisito C.2);
- Dati sui percorsi triennali conclusi per le figure professionali accreditate nel periodo di monitoraggio (Criterio D);
- Aggiornamento dei dati relativi ai rapporti con il territorio (Criterio E);
- Aggiornamento dell'offerta formativa e delle metodologie (Criterio F).

In ogni fase della procedura la comunicazione di ARSEL stabilisce il termine di 30 giorni lavorativi, dal ricevimento della stessa, per la produzione della documentazione richiesta. Dopo tale termine, nel caso in cui non siano pervenuti i documenti richiesti o qualora la documentazione presentata sia incompleta o inesatta, si procede ad un sollecito scritto a cura di ARSEL.

Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi previsto nel sollecito, in assenza di risposta, si procede alla revoca dell'accreditamento. Pertanto ARSEL comunica a Regione l'esito negativo della procedura di monitoraggio che verrà approvato con una deliberazione di Giunta regionale.

Al termine del I e del II monitoraggio gli organismi riceveranno, a cura del Servizio Accreditamento di ARSEL, schede di valutazione contenenti i punteggi assegnati a ogni singolo requisito e complessivamente a ogni criterio, formulati con le modalità già illustrate ai paragrafi 2.1.e 3.2.

In occasione del III monitoraggio o qualora dalla documentazione acquisita in sede di I e II monitoraggio emergano elementi tali da richiedere un maggior livello di verifica verranno realizzati ugualmente degli audit a carattere straordinario al termine dei quali l'organismo verrà rivalutato ai sensi del successivo punto 3.4.

Il Settore Regionale si riserva in qualsiasi momento e circostanza del mantenimento esiti, la facoltà di richiedere ad ARSEL la realizzazione di audit straordinari al termine dei quali gli organismi verranno rivalutati, limitatamente alle strutture formative e alla figure professionali oggetto di audit, ai sensi del successivo punto 3.4. La modalità di realizzazione degli audit straordinari seguirà la procedura illustrata nel presente paragrafo.

Le procedure di audit ricalcano quelle che già hanno interessato gli organismi nell'ambito della Fase 1 di valutazione dell'istanza di accreditamento. Verrà pertanto elaborato verbale che sarà rilasciato al termine della verifica sottoscritto dagli auditor, dal legale rappresentante, o suo delegato, e da eventuali altri soggetti intervenuti per l'organismo.

Le informazioni, i documenti prodotti in audit e le integrazioni pervenute successivamente, concorreranno all'aggiornamento della valutazione di merito degli esiti conseguiti. L'audit costituisce infatti elemento fondamentale della gestione dell'esito, in quanto le risultanze della visita in loco superano le risultanze della valutazione documentale.

L'organismo riceverà comunicazione a cura di ARSEL in merito alla data di svolgimento dell'audit.

Entro 5 giorni dalla data prevista per la visita di audit ARSEL invierà email di conferma, contenente informazioni in merito al Team di audit presente.

Al termine del III monitoraggio ARSEL comunica gli esiti della valutazione al Settore regionale per la successiva approvazione con delibera di Giunta Regionale.

3.4 ESITI DELLA PROCEDURA DI MANTENIMENTO DELL' ACCREDITAMENTO

Al termine del III monitoraggio possono scaturire i seguenti esiti:

Pieno Accredimento. Si ottiene con il soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni registrate nel corso della verifica in loco:

- a) superamento di tutti i criteri previsti dal modello di accreditamento;
- b) audit positivo.

In questo caso dalla data di ottenimento dell'esito si riavvia la procedura di gestione prevista per gli organismi rientranti in **Categoria 1.**

Accreditamento Condizionato. Seppur in presenza di audit positivo si ottiene al verificarsi di una delle seguenti condizioni registrate nel corso della verifica in loco:

- a) mancato superamento di un criterio prioritario;
- b) mancato superamento di un criterio prioritario e uno non prioritario;
- c) superamento dei criteri prioritari con mancato superamento di massimo due criteri non prioritari.

In questo caso dalla data di ottenimento dell'esito si riavvia la procedura di gestione prevista per gli organismi rientranti in **Categoria 2.**

Revoca dell'accreditamento. Si ottiene al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancato superamento di entrambi i criteri prioritari;
- b) mancato superamento di un criterio prioritario e due o più non prioritari;
- c) mancato superamento dei tre criteri non prioritari;
- d) audit negativo;
- e) mancato invio della documentazione richiesta;
- f) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1 dell'avviso.


L'organismo formativo potrà ripresentare domanda trascorso un anno dal provvedimento di revoca.

Terminata l'istruttoria, ARSEL comunica gli esiti della valutazione a Regione Liguria, Settore Istruzione e Diritto allo Studio che provvede alla loro approvazione con deliberazione di Giunta Regionale e a darne comunicazione formale al soggetto interessato.

Tra i possibili casi di mancato superamento dei criteri si segnala a titolo esemplificativo che:

- nei casi in cui sia in corso la realizzazione di interventi/opere strutturali a carattere pluriennale, qualora venga giudicato positivamente l'intervento in sede di audit, l'esito della procedura di mantenimento non potrà essere superiore all'accreditamento condizionato e pertanto l'organismo accederà ad una nuova procedura di regolarizzazione nell'ambito della quale verrà verificato lo stato di avanzamento delle opere;
- il presidio delle funzioni non corretto e/o l'aggiornamento professionale non realizzato comporta il mancato superamento del criterio C (non prioritario);
- relazioni col territorio non stabili o non verificabili comportano il mancato superamento del criterio E (non prioritario);
- piani dell'offerta formativa e/o metodologie didattiche non aggiornati o non verificabili comportano il mancato superamento del criterio F (non prioritario).

Diagramma di flusso II fase - Mantenimento dell'accreditamento



4. ATTIVITA' A CARATTERE STRAORDINARIO

Durante la vita dell'organismo formativo possono presentarsi delle variazioni attinenti l'organizzazione giuridico-amministrativa e strutturale che richiedono una riconsiderazione dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento per la macrotipologia A. E' pertanto prevista un'attività di accreditamento a carattere straordinario volta a dare risposte ai casi particolari che si possono verificare.

4.1 Che cosa fare in caso di variazione del legale rappresentante dell'organismo?

La variazione del Legale Rappresentante non comporta una nuova valutazione degli esiti dell'accreditamento conseguito dall'organismo, ma obbliga lo stesso alla presentazione di idonea comunicazione al fine di confermare le evidenze sottoscritte dal precedente legale rappresentante e ricondurre pertanto al nuovo soggetto ogni verifica successiva, ivi comprese le verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Occorrerà pertanto produrre la seguente documentazione:

- copia conforme dell'atto di nomina del nuovo Legale Rappresentante (Es. verbale di assemblea, modifica all'Atto Costitutivo);
- tutte le tipologie di evidenza previste dal modello di accreditamento D.G.R. n. 1675/2013, sottoscritte dal nuovo Legale Rappresentante. Nel dettaglio:
 - A.3.a – Assolvimento della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
 - B.2 – Dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di stato di fallimento;
 - B.3 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - B.4 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
 - B.5 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi alla legge n. 68/1999;
 - B.6 – Dichiarazione sostitutiva attestante, per la persona del legale rappresentante, l'assenza di condanne ex legge n. 675/65 (e s.m.i) e l'assenza di stato di fallimento.

La ricezione della suddetta documentazione comporta l'avvio di una procedura di valutazione documentale che può prevedere la richiesta di integrazioni.

A conclusione della procedura verrà registrato agli atti di ARSEL la nomina del nuovo legale rappresentante.

4.2 Che cosa fare in caso di variazione della denominazione/ragione sociale/forma giuridica dell'organismo?

La variazione della denominazione/ragione sociale/forma giuridica dell'organismo comporta la presentazione di idonea comunicazione contenente la seguente documentazione:

- copia conforme dell'atto contenente l'approvazione della nuova fattispecie (Es. verbale di assemblea, modifica all'Atto Costitutivo, allo Statuto);
- produzione di tutte le tipologie di evidenza previste dal criterio dal modello di accreditamento D.G.R. n. 1675/2013 sottoscritte dal Legale Rappresentante. Nel dettaglio:
 - A.3.a – Assolvimento della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
 - B.2 – Dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di stato di fallimento;
 - B.3 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - B.4 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
 - B.5 – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi relativi alla legge n. 68/1999;
 - B.6 – Dichiarazione sostitutiva attestante, per la persona del legale rappresentante, l'assenza di condanne ex legge n. 675/65 (e s.m.i) e l'assenza di stato di fallimento.

La ricezione della suddetta documentazione comporta l'avvio di una procedura di valutazione documentale e di merito al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Tale fase può prevedere la richiesta di integrazioni in fase di istruttoria documentale.

A conclusione della procedura di valutazione di merito viene predisposto apposito provvedimento per l'approvazione degli esiti.

4.3 Che cosa fare in caso di variazione della/e struttura/e formativa/e dell'organismo?

Ogni variazione della/e struttura/e formativa/e in cui risulta essere articolato l'organismo comporta la ri-valutazione dell'intero criterio A. Dovranno pertanto essere prodotte tutte le evidenze richieste dal modello di accreditamento d.G.R. n. 1675/2013 attraverso la presentazione, ad ARSEL, da parte dell'organismo formativo, di idonea comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- indicazione della struttura non più in essere e della nuova struttura, dando evidenza della data/periodo di trasferimento;
- nuovi recapiti dell'organismo e/o delle strutture formative in cui esso è articolato, con particolare riferimento ad indirizzo, numeri di telefono, fax , e-mail, PEC, referente, sito web;
- indicazione che, in merito agli altri criteri del modello di accreditamento D.G.R. n. 1675/2013, non sono intervenute variazioni (in caso contrario fornirne evidenza);
- produzione da parte dell'organismo di tutte le tipologie di evidenza previste dal **criterio A** del modello di accreditamento D.G.R. n. 1675/2013 "Risorse Infrastrutturali e Logistiche".

Nel dettaglio:

- A.1.a – Documentazione che dia evidenza della disponibilità dei locali (es. atto di compravendita, locazione, comodato d'uso, concessione, ...);
- A.1.b – Copia della planimetria dei locali a disposizione, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- A.1.c – Descrizione di indirizzo, numeri di telefono, fax , e-mail, PEC, referente, sito web;
- A.2 – Copia del Certificato di staticità ed agibilità oppure perizia tecnica di idoneità statica;
- A.3.a – Assolvimento della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- A.3.b – Copia del CPI (Certificato Prevenzione Incendi), oppure, per attività non soggette al CPI, copia della perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
- A.3.c – Autorizzazione sanitaria per la rispondenza dei locali all'utilizzo per attività formative;
- A.3.d – Dichiarazioni di conformità degli impianti;
- A.4 – Perizia Tecnica attestante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- A.5 – Descrizione su software degli arredi, delle attrezzature (in relazione alle aree professionali richieste), delle aule didattiche, delle postazioni informatiche e degli ambienti di vita formativa.

La ricezione della documentazione comporta l'avvio di una procedura di valutazione documentale, che può prevedere la richiesta di integrazioni, unitamente ad una valutazione di merito (comprendente sopralluogo presso la nuova struttura formativa), al fine di verificare l'effettivo superamento del criterio.

In caso di audit negativo la struttura formativa sarà oggetto di Revoca dell'Accreditamento.

Terminata l'istruttoria, ARSEL comunica gli esiti della valutazione a Regione Liguria, Settore Istruzione e Diritto allo Studio che provvede alla loro approvazione con deliberazione di Giunta Regionale e a darne comunicazione formale al soggetto interessato.

Il Servizio accreditamento di ARSEL provvede successivamente alla trasmissione delle schede di valutazione contenenti i punteggi assegnati a ogni singolo requisito afferente al criterio A, formulati secondo la metodologia descritta nell'allegato 2 (Griglie di Valutazione) dell'avviso.

4.4 Cosa fare in caso di variazione dei soggetti posti a presidio funzionale dei processi?

Ogni variazione dei nominativi dei soggetti posti a presidio procedurale dei processi comporta la rivalutazione dell'intero requisito C.2. Dovranno pertanto essere prodotte tutte le evidenze richieste dal modello di accreditamento d.G.R. n. 1675/2013.

L'organismo provvederà ad inviare ad ARSEL idonea comunicazione corredata dal dossier delle credenziali del/i nuovo/i soggetto/i debitamente sottoscritto/i.

La ricezione della suddetta documentazione comporta l'avvio di una procedura di valutazione documentale che può prevedere la richiesta di integrazioni.

A conclusione della procedura verrà registrato agli atti di ARSEL il nominativo del nuovo soggetto posto a presidio procedurale del processo indicato.

<p>Qualora uno o più soggetti posti a presidio della funzione non risultino in possesso dei requisiti previsti dal modello di accreditamento la nuova valutazione dell'organismo effettuata nelle fasi di monitoraggio darà evidenza delle non conformità registrate.</p>
